



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 07/2011
Maggio 2011*

Scadenzario Agosto 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Rendiconto
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Contratti e appalti
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta regionale sulle attività produttive

Bilancio di previsione

Certificazione

1. I comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno approvato il bilancio 2011 con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti statali, atteso che al momento dell'approvazione non erano ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predispongono il certificato indicando i valori da trasferimenti. (*comunicato 17 febbraio 2011 ministero interno, direzione centrale finanza locale, aggiornato al 17 maggio 2011*).

1.1. Non si rende necessario compilare un ulteriore certificato aggiornato dopo le variazioni al bilancio di previsione conseguenti all'inserimento delle nuove voci di entrata per i valori del federalismo municipale in luogo dei trasferimenti erariali.

Rendiconto

Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004, modificato con successivo D.M. 9 maggio 2006, sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (*in G.U. n.163 del 14 luglio 2004 e in G.U. n. 120 del 25 maggio 2006*).

1.2. Le modalità tecniche di invio telematico potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti. (*art.2, D.M. 9 maggio 2006*).

1.3. L'obbligo della trasmissione telematica, previsto con gradualità dal rendiconto dell'esercizio 2004, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008, è imposto anche alle comunità montane, ultime tenute all'adempimento.

1.4. Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 29 aprile 2011, n. 1/AUT/2011, depositata in segreteria il 30 maggio 2011, sono state stabilite le modalità ed i termini per l'inoltro dei rendiconti 2010 e della documentazione allegata.

1.5. La trasmissione telematica del rendiconto 2010 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo deve avvenire:

- dall' 1 giugno ed entro il 9 settembre 2011, per le province ed i comuni;
- dall' 1 settembre ed entro il 7 ottobre 2011, per le comunità montane.

1.6. La documentazione richiesta a corredo, da trasmettere in forma cartacea, riguarda esclusivamente le province ed i comuni i cui rendiconti chiudono in disavanzo.

1.7. Gli enti che non abbiano approvato il rendiconto 2010 devono trasmettere, entro il 30 settembre 2011, lo schema di rendiconto predisposto dagli uffici per la giunta, oppure, se disponibile, lo schema di rendiconto presentato dalla giunta al consiglio.

1.8. Anche dopo il decorso del superiore termine, per tutti gli enti, rimane adempimento ineludibile la trasmissione entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2010.

Patto di stabilità interno

Gli obiettivi

1. Entro il 31 gennaio 2011, con DPCM, possono essere stabilite misure correttive del patto di stabilità per l'anno 2011, con effetti negativi sull'indebitamento netto non superiori a 480 milioni di euro (*art.1, c.93*)

1.1. Sul predetto importo e fino a tale limite viene, comunque, computata la non contabilizzazione delle spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo 2015 (*art.1, c.103*)

1.2. Con DPCM 23 marzo 2011 sono ripartiti i 480 milioni di euro con la seguente destinazione (*in G.U. n. 120 del 25 maggio 2011*):

- 130 milioni, all'esclusione dal patto delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 dal comune e dalla provincia di Milano (*art. 1*);
- 40 milioni, alla redistribuzione del contributo alla manovra delle province (*art. 1*);
- 310 milioni, alla redistribuzione del contributo alla manovra dei comuni (*art. 2*).

1.3. Ai fini dell'applicazione del correttivo, quale clausola di salvaguardia, le province possono fruirne solo se l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti statali sulla media delle spese correnti 2006-2008 sia superiore al 7% ed, in tal caso, possono ridurre il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della propria popolazione e dell'incidenza della propria superficie territoriale sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle province in parola, moltiplicata per 20 milioni di euro.

1.3.1. L'importo della riduzione, in migliaia di euro, è quantificabile applicando alla propria popolazione residente il coefficiente moltiplicativo costante di 1,963 ed alla propria superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, il coefficiente moltiplicativo costante di 248 e sommando i due risultati.

1.3.2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31-12-2009; la superficie territoriale è quella relativa all'1-1-2010 pubblicata sul sito web dell'Istat.

1.4. Ai fini dell'applicazione del correttivo, quale clausola di salvaguardia, per i comuni è fissata una soglia massima quale obiettivo programmatico 2011, per fascia demografica, determinata dall'incidenza percentuale dell'obiettivo stesso sulla media triennale 2006-2008 della spesa corrente:

- 5,4%, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- 7%, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti;
- 10,5%, per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

1.4.1. Il comune, pertanto, assume quale obiettivo programmatico 2011 l'importo corrispondente alla soglia massima determinata con l'applicazione della percentuale sulla media della spesa corrente 2006-2008, se questo risulta inferiore al saldo finanziario 2011 predeterminato; se l'importo risulta superiore, l'obiettivo resta invariato.

1.5. Nel saldo finanziario sono considerate le riscossioni derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentari, nonché le riscossioni derivanti da alienazioni di patrimonio immobiliare, se le predette riscossioni e gli accertamenti sono destinati alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (*art.3*).

Entrate

Diritto di superficie sugli arenili

1. Il corrispettivo annuo per la concessione del diritto di superficie sugli arenili è determinato dall'agenzia del demanio sulla base di criteri stabiliti con D.M. economia e finanze. (*art. 3, c. 1, lett. c, n. 1 e art. 8, c. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Una quota delle risorse costituite dal corrispettivo, rimosse dall'agenzia delle entrate, versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate a un fondo presso il Mef, è assegnata ai comuni interessati. (*art. 3, c. 2*).

1.1.1. La misura delle quote è stabilita annualmente con D.M. economia e finanze.

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. A decorrere dal 1° luglio 2011 (termine rinviato dal 1° aprile 2011), è devoluto ai comuni il 75% delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predette data per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e

delle variazioni di consistenza o di destinazione del medesimo (art. 2, c. 12, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nel testo modificato dall'art. 5, c. 15, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).

1.1. Dalla stessa data, gli importi minimo e massimo delle predette sanzioni amministrative sono quadruplicati.

Cessione aree

1. Il corrispettivo da pagare al comune per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, deve essere determinato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60% al valore di calcolo dell'indennità di espropriazione (*delibera Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 22/CONTR/11, depositata il 14 aprile 2011*).

1.1. Il costo dell'area non deve risultare, in ogni caso, maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà.

Spese

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art. 1, c. 557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

1.2. La spesa da scudere è quella derivante dai contratti collettivi nazionali e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali, per i quali è previsto un tetto massimo espresso in quote di monte salari. (*deliberazione Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011*).

1.2.1. Non possono essere escluse le risorse aggiuntive della contrattazione integrativa conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti.

1.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (*art. 1, c. 557bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*):

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c.2, del TUEL.
- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

1.5. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.6. La spesa di personale sostenuta da soggetti esterni ai quali è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del comune deve essere riferita, per quota degli enti partecipanti, al comune, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura, quale, ad esempio, "trasferimenti", stante il principio inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato, al fine di evitare possibili elusioni alle disposizioni di contenimento della spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

2. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Per la verifica del limite della spesa di personale da raffrontare alla spesa corrente, il riferimento è al dato degli impegni desunti dal rendiconto approvato dal consiglio o, in mancanza, dallo schema di rendiconto approvato dalla giunta, oppure, in mancanza anche di questo, dallo schema di rendiconto predisposto dagli uffici (*delibera Corte dei conti, sezione riunita in sede di controllo, n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011*).

2.2. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai fini del raffronto della spesa di personale con la spesa corrente, la spesa di personale deve essere presa in considerazione nel suo complesso, al lordo di tutte le voci escluse per la determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica finalizzato a dimostrare la riduzione della spesa rispetto all'anno precedente (*deliberazione Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/11, depositata il 12 maggio 2011*).

2.3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

3. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 14, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. La spesa per il personale prevista nel 2011 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

3.2. La spesa per il personale 2011 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2010.

Referendum popolari 12/13 giugno 2011

1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 30 maggio 2011, n. F.L. 6/2011, sono fornite indicazioni sulle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Mutui

Incarichi professionali esterni

1. In relazione alle domande di prestiti per incarichi professionali esterni, possono essere finanziati esclusivamente gli incarichi finalizzati alla realizzazione di opere (in particolare, le diverse fasi della progettazione), restando esclusi gli incarichi professionali per la redazione di strumenti urbanistici (*avviso Cassa depositi e prestiti, 11 maggio 2011*).

1.1. L'elencazione delle spese di investimento finanziabili con il ricorso all'indebitamento ha carattere tassativo, per cui le disposizioni contenute all'art. 3, c. 18, della legge 350/2003 vanno lette e interpretate in senso letterale e restrittivo (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 25/CONTR/11, depositata il 28 aprile 2011*).

1.1.1. Sono finanziabili con il ricorso all'indebitamento i progetti di opere pubbliche, in quanto rappresentano un valore commerciale da contabilizzare all'interno dei conti economici degli Enti e, quindi, dalla spesa assunta deriva un aumento di valore del patrimonio.

1.1.2. Non presenta le stesse caratteristiche la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico che, pertanto, non rientra tra quelle finanziabili con il ricorso all'indebitamento.

Servizi pubblici

Oneri amministrativi

1. Le province e i comuni adottano programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini. (*art. 25, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, periodo aggiunto dall'art. 6, c. 2, lett. f, n. 1.2., D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Pubblicazione dati e notizie

1. Entro il 12 agosto 2011, deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente l'elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza dei cittadini e, per ciascun procedimento amministrativo, l'elenco degli atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza. (*art. 6, c. 2, lett. b, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. In caso di mancata pubblicazione, l'inadempimento dovrà essere valutato ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. (*art. 6, c. 2, lett. b, n. 2*).

1.1.1. La mancata pubblicazione impedisce di respingere le istanze e gli eventuali dinieghi sono nulli.

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. È fatto divieto ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi o per altri soggetti pubblici o privati, sia direttamente che tramite controllate o partecipate, sia partecipando a gare. (*art.23 bis, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 8, c. 5, lett. e, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Il divieto non si applica alle società quotate in borsa e loro controllate ed al socio selezionato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi.

1.2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Attività edilizia

1. Al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate semplificazioni e modifiche finalizzate alla liberalizzazione delle costruzioni private. (*art. 5, c. 1 e 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2. Gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti devono essere pubblicati nei siti informatici dei comuni. (*art. 32, c. 1 bis, legge 18 giugno 2009, n. 69, aggiunto dall'art. 5, c. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2.1. L'obbligo della pubblicazione si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (*art. 5, c. 7*).

3. Le procedure di attuazione dei piani urbanistici che abbiano già avuto la valutazione ambientale strategica sono semplificate. (*art. 16, legge 17 agosto 1942, n. 1150, comma aggiunto dall'art. 5, c. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

4. Sono disposti, con legge regionale da emanare entro il 13 luglio 2011, interventi per promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate. (*art. 5, c. 9-14, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Rilancio offerta turistica

1. La delimitazione degli arenili oggetto di concessione del diritto di superficie è effettuata, su iniziativa dei comuni, dalle regioni d'intesa con l'agenzia del demanio. (*art. 3, c. 1, lett. a, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Il diritto di superficie è costituito con provvedimento rilasciato dalla regione, d'intesa con il comune e con le agenzie del demanio e del territorio. (*art. 3, c. 1, lett. b*).

Distretti turistico-alberghieri

1. Alle conferenze di servizio per la delimitazione dei distretti turistico-alberghieri istituiti nei territori costieri con DPCM, devono sempre partecipare i comuni interessati. (*art. 3, c. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Carta d'identità

1. È soppresso il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta d'identità. (*art. 3, c. 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel testo modificato dall'art. 10, c. 5, lett. a, b, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. La validità della carta è di tre anni per i minori di età inferiore a tre anni e di cinque anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni.

1.2. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

1.3. Con circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 26 maggio 2011, n. 15, sono fornite istruzioni per rilascio della carta d'identità ai minori.

Carta d'identità elettronica

1. La carta d'identità elettronica è documento d'identità la cui emissione è riservata al ministero dell'interno. (*art. 7 vices ter, c. 2 bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dall'art. 10, c. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Con D.M. interno da adottare entro il 14 agosto 2011, saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione. (*art. 10, c. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.2. Con DPCM da adottare è disposta la progressiva unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria ed il rilascio gratuito del documento unificato. (*art. 10, c. 3*).

1.2.1. Con D.M. interno da adottare sono stabilite le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato.

Servizi demografici

1. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. (*art.16bis, c.1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo integrato dall'art. 10, c. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. In caso di ritardo nella trasmissione, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.

2. Con le linee guida sulla dematerializzazione della trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite Pec, sono state definite le modalità da utilizzare per la trasmissione informatica degli atti dello stato civile (*circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriale, 18 maggio 2011, n. 14*).

Lavori pubblici

Codice dei contratti

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate semplificazioni e modifiche finalizzate a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, a semplificare le procedure di affidamento, a garantire un più efficace sistema di controllo ed a ridurre il contenzioso. (*art. 4, c. 1-14, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2. Al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate modifiche e integrazioni. (*art. 4, c. 15, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Pubblico impiego

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 maggio 2011, n.15, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2010 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2010 sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del ministero economia e finanze (www.HomePageSico.mef.gov.it); devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2010 sono fissati dal 3 maggio al 31 maggio 2011.

1.3. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.4. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

Scioperi

1. Le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che aderiscono agli scioperi relativi al pubblico impiego, la durata degli stessi e

la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione (*art. 5, legge 12 giugno 1990, n. 146*).

1.1. Da fine giugno 2011 è attivata, all'interno del sistema integrato PERLA PA, la banca dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi e la rilevazione del personale che aderisce agli stessi (*circolare dipartimento funzione pubblica, 26 maggio 2011, n. 8/11*).

1.1.1. Le amministrazioni accedono al sistema PERLA PA, previa preventiva registrazione e nomina di un referente responsabile dell'intero sistema, il quale, a sua volta, successivamente, procede a creare un responsabile del procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi.

Patrimonio pubblico

Beni culturali

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate modifiche e integrazioni. (*art. 4, c. 16, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Federalismo patrimoniale

1. Possono essere trasferiti, su richiesta, i beni oggetto di accordi o intese sottoscritti prima del 26 giugno 2010 che non abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data del 14 maggio 2011, agli enti che hanno sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti locali. (*art. 5, c. 2, 5 bis e 5 ter, nel testo modificato e aggiunto al D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, dall'art. 4, c. 17, lett. a) e b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Modalità e termini per la cessazione dell'efficacia degli accordi o intese sono stabilite con D.M. economia e finanze da adottare entro il 13 luglio 2011.

1.2. La richiesta di trasferimento può essere presentata all'agenzia del demanio, con allegata relazione sulle finalità e modalità di destinazione, dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa, entro trenta giorni dalla data di adozione del D.M. di cui al punto precedente. (*art. 4, c. 18, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.2.1. Entro novanta giorni dalla data di adozione del D.M., con DPCM è effettuata la successiva attribuzione dei beni.

Contratti e appalti

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti, sottoscritti dal 7 settembre 2010 (ancorchè relativi a bandi pubblicati in data antecedente) con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture (*art. 3, c. 8, legge 13 agosto 2010, n. 136; art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

1.1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere acquisiti dalla stazione appaltante, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione (*art. 3, c. 7, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.1.1. Nel caso di conti correnti già esistenti, la comunicazione deve essere eseguita entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

1.1.2. In presenza di una molteplicità di contratti con il medesimo fornitore, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta, a valere per tutti i rapporti contrattuali (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

1.1.3. L'omessa o tardiva comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (*art. 6, c. 4, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.2. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai pubblici lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (*art. 3, c. 9*).

1.2.1. Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture (*determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Avcp – 18 novembre 2010, n. 8, in G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010*).

1.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto (*art. 3, c. 9bis*).

2. I contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari entro il 16 giugno 2011 (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

2.1. Dopo il 16 giugno 2011, trova applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola, per cui non è necessario integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi.

2.2. Per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, è suggerito di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si comunica il CIG, laddove non precedentemente previsto (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

2.3. Fino alla scadenza del periodo transitorio, i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto possono essere disposti anche se il contratto è sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

3. Il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari è imperniato sul CIG, che rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento, e sul CUP che è obbligatorio per ogni nuovo progetto di investimento pubblico (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*).

3.1. La richiesta del CIG e del CUP, quest'ultimo ove obbligatorio, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dell'importo del contratto.

3.2. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

3.3. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

4. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra un operatore economico e un committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, ossia per (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

- a) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, inclusi nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- b) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:
 - contratti relativi al commercio di armi e munizioni;
 - contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;
 - contratti aggiudicati in base a norme internazionali;
- c) contratti di servizi non prioritari, compresi nell'allegato II B al codice dei contratti, come l'acquisto da operatori economici che organizzano corsi di formazione, di corsi per il proprio personale;
- d) contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1, del codice dei contratti che sono appalti di servizi, quali:
 - contratti per servizi finanziari;
 - contratti di ricerca e sviluppo;
- e) concessioni di lavori pubblici;
- f) concessioni di servizi, ivi comprese le concessioni di servizi pubblici;
- g) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- h) contratti di subappalto e subfornitura;
- i) contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro e gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- l) procedure di selezione del socio privato di una società mista, con contestuale affidamento del servizio al socio stesso.

4.1. Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.

4.2. Per gli acquisti effettuati con contratti attuativi in adesione agli accordi quadro, occorre distinguere se il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro sia o meno diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna; se i due soggetti coincidono, è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro; se i due soggetti sono diversi, è necessario un nuovo CIG ("CIG derivato") da richiedere per identificare lo specifico contratto (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

4.3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

4.4. Nel caso di cessione di crediti, la disciplina sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato (*determinazione Avcp, 22 dicembre 2010, n. 10*).

4.5. A decorrere dal 2 maggio 2011 è disponibile una procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali (*comunicato Avcp, 2 maggio 2011*):

- contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro affidati in amministrazione diretta, con procedure di cottimo fiduciario o mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
- contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;
- altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, fino ad un importo di 150.000,00 euro;

- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatario o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate.

4.5.1. Per le fattispecie contrattuali di cui sopra, sono previste due modalità di rilascio del CIG:

1) immissione di un numero ridotto di informazioni;

2) richiesta fino a due carnet di 50 CIG ciascuno, aventi scadenza a 90 giorni dal rilascio, utilizzabili immediatamente con obbligo, però, di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del carnet; obbligo che è, peraltro, condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

5. Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*determinazione Avcp, 18 dicembre 2010, n. 8 e 22 dicembre 2010, n. 10*):

a) le figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali;

- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti;

- il lavoro temporaneo;

- le somministrazioni di lavoro;

- i contratti di acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- i servizi di arbitrato e conciliazione;

b) gli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un'altra amministrazione aggiudicataria;

c) le prestazioni eseguite dalle società "in house";

d) le prestazioni di lavoro, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta;

e) gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative;

f) i contratti d'opera per incarichi di collaborazione, con rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione di competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001*);

g) le spese sostenute con utilizzo del fondo economale, non a fronte di contratti di appalto, quali imposte ed altri diritti erariali, valori bollati, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche e, in generale, spese d'ufficio di non rilevante ammontare per il valore massimo e le tipizzazioni stabilite nel regolamento economale

6. Per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio (*art.3, c.5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

7.1. Il codice (CIG) che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura prescelta (*determinazione Avcp, 18 novembre 2010, n. 8*).

7.1.1. Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indicazione della procedura di gara, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

7.1.2. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Avcp, il CIG deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

7.1.3. In regime transitorio, fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (*art. 6, c. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136*)

7.2. Il CUP, in aggiunta al CIG, è obbligatorio con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico senza alcuna indicazione di importo.

8. Le transazioni effettuate, in violazione, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (*art. 6, c. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Procedura negoziata

1. Con determinazione Avcp. 6 aprile 2011, n. 2, sono fornite indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (*in G.U. n. 106 del 5 maggio 2011*).

Contributi previdenziali e assistenziali

Versamenti

1. A decorrere dal 1° luglio 2011 tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. (*art. 32 ter, c. 1 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2. Sono azzerate le sanzioni per i versamenti effettuati negli anni 2009 e 2010 con un ritardo massimo di due mesi rispetto alla scadenza prevista. (*art. 32 ter, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Sostituto d'imposta

Detrazioni familiari a carico

1. È soppresso l'obbligo della comunicazione annuale, da parte dei dipendenti, relativa ai familiari a carico, ai fini della relativa detrazione d'imposta. (*art. 23, c. 2, lett. a, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. e, n. 1 e 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. La dichiarazione relativa ai familiari a carico ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

1.2. L'obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di variazione dei dati.

Scadenze

1. Gli adempimenti e i versamenti, anche se previsti in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. (*art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Versamenti

1. A decorrere dal 1° luglio 2011 tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. (*art. 32 ter, c. 1 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2. Sono azzerate le sanzioni per i versamenti effettuati negli anni 2009 e 2010 con un ritardo massimo di due mesi rispetto alla scadenza prevista. (*art. 32 ter, c. 3, D.L. 29 no-*

vembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Comunicazioni telematiche

1. Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate, dai soggetti passivi Iva, telematicamente all'agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia. (art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Con provvedimento direttoriale agenzia entrate, 22 dicembre 2010, n. 2010/184182, sono dettate le istruzioni operative.

1.2. Le operazioni soggette a comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiori a 3.000,00 euro al netto dell'Iva, per le operazioni soggette a fatturazione, ed euro 3.600,00 al lordo di Iva, per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di fatturazione.

1.2.1. Sono, altresì, soggette a comunicazione le operazioni derivanti da contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e degli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, qualora siano in un anno solare pari o superiore a 3.000,00 euro.

1.3. Per il periodo d'imposta 2010, l'importo previsto per l'assoggettamento all'obbligo di comunicazione è elevato a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

1.3.1. 'E rinviato dal 30 aprile 2011 al 30 giugno 2011 il termine fino al quale, in fase di prima applicazione, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione fattura (provvedimento direttoriale agenzia entrate, 14 aprile 2011, n. 2011/59327).

1.4. Il termine per l'invio della comunicazione telematica delle operazioni rese o ricevute dall'anno 2011 rilevanti ai fini Iva è fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

1.4.1. Per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

1.4.2. 'E consentito inviare una comunicazione sostitutiva che annulli la precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

1.5. La comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

1.6. Per l'anno 2011, i soggetti passivi Iva, ivi compresi gli enti locali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, devono, pertanto, comunicare, entro il 31 ottobre 2011, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta dell'anno 2010:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture di importo pari o superiori ad €. 25.000,00 al netto dell'Iva;

- ricevute da soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, con fatture di importo pari o superiore ad €. 25.000,00 al netto dell'Iva.

1.7. Per l'anno 2012, i soggetti passivi Iva, ivi compresi gli enti locali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, devono, pertanto, comunicare, entro il 30 aprile 2012, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta dell'anno 2011:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture di importo pari o superiore ad €. 3.000,00 al netto dell'Iva;
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture, per un importo pari o superiore ad €. 3.600,00 al lordo dell'Iva, nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;
- ricevute da soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, con fatture di importo pari o superiori ad €. 3.000,00 al netto dell'Iva;
- ricevute da soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti non soggetti all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 al lordo dell'Iva, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011.

1.8. Dall'anno 2013, i soggetti passivi Iva, ivi compresi gli enti locali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, devono, pertanto, comunicare, entro il 30 aprile, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta dell'anno precedente:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture di importo pari o superiore ad €. 3.000,00 al netto dell'Iva;
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture, per un importo pari o superiore ad €. 3.600,00 al lordo dell'Iva;
- ricevute da soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, con fatture di importo pari o superiori ad €. 3.000,00 al netto dell'Iva;
- ricevute da soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti non soggetti all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 al lordo dell'Iva.

1.9. Con circolare Agenzia entrate, 30 maggio 2011, n. 24/E, sono forniti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del nuovo adempimento.

Somministrazione di gas

1. L'aliquota agevolata del 10% è applicata alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, con riferimento ad ogni singolo contratto, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso. (*numero 127 bis, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 settembre 1972, n.633; art. 7, c. 2, lett. cc, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

1.1. Per le operazioni diverse da quelle di somministrazioni per usi civili e per i consumi superiori al limite di 480 mc. l'anno, si applica l'aliquota ordinaria del 20%. (*circolare agenzia entrate, 17 gennaio 2008, n.2/E*).

Contabilità

1. È soppresso l'obbligo di tenuta della scheda carburante per gli acquisti effettuati con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari già in linea con l'anagrafe tributaria. (*art. 1, c. 4, DPR 10 novembre 1997, n. 444, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. p, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

2. È elevato da 5.165,00 a 10.000,00 euro il valore di costo massimo dei beni per i quali è possibile attestare l'avvenuta distruzione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (*art. 2, c. 4, lett. b, DPR 10 novembre 1997, n. 444, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. z, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

3. È elevato da 154,94 a 300,00 euro la soglia per la registrazione delle singole fatture attive e passive in un unico documento riepilogativo. (*art. 6, c. 1, 6 e 6 bis, DPR 9 dicembre 1996, n. 695, nel testo modificato e aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. aa, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

Scadenze

1. Gli adempimenti e i versamenti, anche se previsti in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. *(art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

Versamenti

1. A decorrere dal 1° luglio 2011 tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. *(art. 32 ter, c. 1 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

2. Sono azzerate le sanzioni per i versamenti effettuati negli anni 2009 e 2010 con un ritardo massimo di due mesi rispetto alla scadenza prevista. *(art. 32 ter, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

Imposta regionale sulle attività produttive

Credito d'imposta

1. La richiesta di rimborso d'imposta operata in sede di dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa. *(art. 2, c. 8 ter, DPR 22 luglio 1998, n. 322, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. i, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

Scadenze

1. Gli adempimenti e i versamenti, anche se previsti in via telematica, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. *(art. 7, c. 2, lett. l, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

Versamenti

1. A decorrere dal 1° luglio 2011 tutti i versamenti effettuati con mod. F24 EP sono unificati alla scadenza del giorno 16 di ciascun mese. *(art. 32 ter, c. 1 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

2. Sono azzerate le sanzioni per i versamenti effettuati negli anni 2009 e 2010 con un ritardo massimo di due mesi rispetto alla scadenza prevista. *(art. 32 ter, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 7, c. 2, lett. bb, n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70).*

Adempimenti e scadenze

1 Agosto – Lunedì

Dichiarazione sostituto d'imposta¹

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod.770. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (*art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

12 Agosto – Venerdì

Pubblicazione dati e notizie

- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza dei cittadini e, per ciascun procedimento amministrativo, dell'elenco degli atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza. (*art. 6 c. 2 lett. b, n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

14 Agosto – Domenica

Carta d'identità elettronica

- Adozione D.M. interno sulle modalità tecniche di attuazione della carta d'identità elettronica quale documento d'identità la cui emissione è riservata al ministero dell'interno (*art. 7 vices ter, c. 2 bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dall'art. 10, c. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).

16 agosto - Martedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004*).

20 Agosto - Sabato

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

29 Agosto - Lunedì

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011

- Presentazione, da parte dei comuni che hanno sostenuto spese per le elezioni provinciali, alla relativa amministrazione provinciale, del rendiconto delle spese ai fini del rimborso (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011*).

30 Agosto – Martedì

Ambiente e beni culturali

- Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di risanamento e recupero dell'ambiente e sviluppo economico del territorio, sul fondo per l'anno 2011. (*D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010*).

31 Agosto – Mercoledì

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile è stata avanzata richiesta di acquisizione. (*art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

¹ Stante che il 31 luglio, termine di scadenza, è giorno festivo.